



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE
PIAZZA MATTEOTTI, N. 8

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE *Approvato con*

*delib. di C.C. n. 7 del 22 febbraio 2010, modificato con delib. di C.C.
n. 18 del 29/04/2013*

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 (Oggetto – Modalità di applicazione)
- Art. 2 (La sede delle adunanze)
- Art. 3 (Interpretazione)

Capo II
Il Presidente del Consiglio

- Art. 4 (Della convalida e della prima seduta del Consiglio)
- Art. 5 (L'elezione del Presidente del Consiglio)
- Art. 6 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio)
- Art. 7 (Ufficio di Presidenza)
- Art. 8 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari)
- Art. 9 (Funzionamento e risorse del Consiglio)

Capo III
I Gruppi consiliari e le Commissioni

- Art. 10 (Costituzione)
- Art. 11 (Presidenza dei Gruppi consiliari)
- Art. 12 (Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti)
- Art. 13 (Presidenza e convocazione delle commissioni)
- Art. 14 (Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)
- Art. 15 (Convocazione)
- Art. 16 (Validità delle sedute e delle votazioni)
- Art. 17 (Partecipazione ai lavori della Commissione)
- Art. 18 (Disciplina delle sedute delle Commissioni.)
- Art. 19 (Funzioni delle Commissioni permanenti)
- Art. 20 (Segreteria delle Commissioni)
- Art. 21 (Commissioni d'indagine, di controllo e garanzia)
- Art. 22 (Commissioni speciali)

PARTE II
I CONSIGLIERI

Capo I

Esercizio del mandato elettivo

- Art. 23 (Prerogative)
- Art. 24 (Indennità di presenza e rimborso spese)
- Art. 25 (Diritto di esercizio del mandato elettivo)
- Art. 26 (Presidente del Consiglio Comunale – Indennità di funzione – Gettoni di presenza – Disciplina)
- Art. 27 (Funzioni rappresentative)

Capo II Doveri

- Art. 28 (Obbligo del segreto)
- Art. 29 (Partecipazione alle adunanze e responsabilità personale)
- Art. 30 (Dimissioni e surrogazione)

Capo III Diritti

- Art. 31 (Diritto d'iniziativa)
- Art. 32 (Presentazione degli emendamenti)
- Art. 33 (Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)
- Art. 34 (Primo firmatario e sua sostituzione)
- Art. 35 (Interrogazione)
- Art. 36 (Trasformazione dell'interrogazione in mozione)
- Art. 37 (Mozione)
- Art. 38 (Ordine del giorno)
- Art. 39 (Ulteriori diritti dei Consiglieri)

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I Convocazione

- Art. 40 (Convocazione del Consiglio)
- Art. 41 (Procedura della convocazione)
- Art. 42 (Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno)
- Art. 43 (Avviso di convocazione)
- Art. 44 (Ordine del giorno)
- Art. 45 (Deposito degli atti)
- Art. 46 (Adunanze di prima convocazione)
- Art. 47 (Adunanze di seconda convocazione)
- Art. 48 (Pubblicità delle sedute)
- Art. 49 (Sedute "aperte")
- Art. 50 (Comportamento dei consiglieri)
- Art. 51 (Ordine della discussione)
- Art. 52 (Comportamento del pubblico)
- Art. 53 (Tumulto in aula)

Capo II Ordine dei lavori

- Art. 54 (Ammissione di funzionari e consulenti in aula)
- Art. 55 (Designazione e funzioni degli scrutatori)
- Art. 56 (Comunicazioni in apertura)
- Art. 57 (Svolgimento delle interrogazioni)

- Art. 58 (Ritiro delle interrogazioni)
- Art. 59 (Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno)
- Art. 60 (Ordine di trattazione degli argomenti)
- Art. 61 (Discussione – norme generali)
- Art. 62 (Presentazione di emendamenti e di ordini del giorno nel corso della discussione)
- Art. 63 (Chiusura della discussione)
- Art. 64 (Questione pregiudiziale e sospensiva)
- Art. 65 (Mozione d'ordine)
- Art. 66 (Fatto personale)
- Art. 67 (Termine dell'adunanza)

Capo III Partecipazione degli Assessori

- Art. 68 (Convocazione e partecipazione degli Assessori)

Capo IV Partecipazione del Segretario Generale – Il verbale

- Art. 69 (La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza)
- Art. 70 (Compilazione dei verbali)
- Art. 71 (Contenuto dei verbali)
- Art. 72 (Annotazioni a verbale)
- Art. 73 (Sottoscrizione dei verbali)
- Art. 74 (Approvazione dei verbali)

Capo V Le votazioni

- Art. 75 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
- Art. 76 (Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)
- Art. 77 (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)
- Art. 78 (Votazione in forma palese)
- Art. 79 (Controprova della votazione con dispositivo elettronico.)
- Art. 80 (Votazione per appello nominale)
- Art. 81 (Votazione segreta per schede)
- Art. 82 (Nomina di rappresentanti della minoranza.)
- Art. 83 (Esito delle votazioni)

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 84 (Entrata in vigore)



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

PIAZZA MATTEOTTI, N. 8

C.A.P. 63019 (Provincia di Fermo) Tel. 0734/81961

C.F. 81001350446 Fax. 0734/8196229

Parte I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto - Modalità di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dello Statuto.
2. Per Consiglieri in carica o per Consiglieri assegnati si intendono i Consiglieri e il Sindaco, salvo che per questo ultimo non venga prevista espressamente la sua esclusione.
3. Al Consigliere Straniero Aggiunto si applicano tutti i diritti e i doveri del Consigliere, con la sola esclusione del diritto al voto. La partecipazione del Consigliere Straniero Aggiunto alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la validità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 2 (La sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala attrezzata all'uso.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale e alla segreteria.
3. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore modo, i lavori del Consiglio.
4. Su proposta del Presidente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che, per motivi particolari, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale ad eccezione dei casi di seduta congiunta con organi di altri enti.
5. Per la trattazione di argomenti di interesse sovracomunale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e in accordo con gli altri Comuni partecipanti e/o la Regione e la Provincia, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in seduta congiunta con altri Consigli Comunali o Provinciali o Regionale.
6. Nell'accordo con gli altri Comuni e/o Provincia, verrà definita la sede, l'orario e l'oggetto della riunione.
7. Di norma, fungerà da segretario il Segretario del Comune o della Provincia presso il quale ha luogo la riunione.
8. Ove la seduta abbia luogo fuori dal territorio comunale, spetterà ai Consiglieri presenti il rimborso delle spese di viaggio.
9. Si applicano inoltre le disposizioni in materia di corresponsione del gettone di presenza.
10. In tali sedute non possono essere adottati atti aventi natura provvedimento, né possono essere assunti impegni di natura economica-finanziaria a carico del bilancio comunale.

11. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione (Consiglio e Commissione) e aree attigue.
12. La Presidenza del Consiglio individua apposite aree per fumatori nelle vicinanze delle sale di riunione.
13. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno del Comune vengono esposte nell'ordine le bandiere del Comune, dell'Italia e dell'Unione Europea.

Art. 3
(Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente.
3. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
4. Quando l'eccezione sollevata, si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
5. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
6. Ai fini del presente regolamento per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi mentre per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito di detto premio e quelli che hanno dichiarato in seguito di aderirvi.

Capo II
Il Presidente del Consiglio

Art. 4
(Della convalida e della prima seduta del Consiglio)

1. L'entrata in carica e la convalida degli eletti sono disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Nella prima seduta del Consiglio successiva alla tornata elettorale si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione dei componenti la Giunta, nonché alla elezione della Commissione elettorale comunale.
3. Alla prima seduta i Consiglieri eletti partecipano e votano per la loro convalida, anche se contro la loro elezione è stato proposto reclamo.
4. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai Consiglieri proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti.
5. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. I Consiglieri comunali durano in carica dalla proclamazione della loro elezione fino a quella dei nuovi Consiglieri.

Art. 5
(L'elezione del Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno e con voto palese il Presidente.
2. Nella prima votazione, e in caso di esito infruttuoso in una seconda votazione, tutte da tenersi in unica seduta, viene eletto Presidente il Consigliere che raccoglie i voti dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente è eletto nella stessa seduta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.
5. Subito dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio può eleggere il Vicepresidente con le stesse modalità di cui al comma precedente.
6. Egli sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporanei.
7. Il Presidente del Consiglio ed il suo Vice non possono appartenere entrambi alla maggioranza o alla minoranza consiliare.
8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare¹.
9. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino al termine della consiliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.
10. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con mozione di sfiducia solo per gravi o ripetute violazioni di legge o per inefficienza accertata.
11. In tale evenienza la seduta consiliare non può essere presieduta dal soggetto nei cui confronti è posta la mozione di sfiducia.
12. La proposta di revoca è promossa da almeno nove consiglieri o da quattro Presidenti dei Gruppi consiliari e deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che la supportano : il consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla ammissibilità della stessa con votazione segreta e a maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco.
13. In caso di decisione di ammissibilità della proposta, il presidente della seduta invita il presidente del consiglio o il vice presidente a presentare entro venti giorni le proprie controdeduzioni : trascorso tale termine, il consiglio comunale delibera sulla proposta di revoca con votazione segreta ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tale fine anche il sindaco.
14. Se la proposta non viene approvata, il consiglio dispone l'archiviazione degli atti: qualora la proposta venga approvata, il consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato dalla carica di presidente o vice presidente del consiglio ed avvia contestualmente le procedure di nomina di un nuovo presidente e/o vice presidente.
15. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità e con la riproduzione dello stemma della città.

Art. 6

(Compiti e poteri del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa le veci:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
 - b) predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari o dei singoli consiglieri e dei cittadini, in conformità allo Statuto;
 - c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
 - d) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
 - e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività' deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli

¹ *Comma modificato con delib. . Di C.C. n. 29/2013*

uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei capi Gruppo e promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Consiglio partecipa.

6. Le funzioni e i poteri del Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitati dal Vice Presidente a norma dello Statuto.

7. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano.

8. I provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio assumono la denominazione di "Decisione".

9. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione, in base a quanto previsto dall'art. 84 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

10. Il Presidente del Consiglio per le proprie missioni, per le quali non necessita di apposita autorizzazione, ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione circa la durata e le finalità della missione, corredata da apposita documentazione.

Art. 7 (Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente, se eletto, costituiscono l'Ufficio di presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza disciplinati nello Statuto e nel presente regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente.

3. Su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipano i Presidenti delle Commissioni consiliari, con funzioni consultive.

4. Di ogni seduta viene redatto, in forma sintetica, un verbale.

5. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

6. Le decisioni sono assunte collegialmente : in caso di disaccordo sul contenuto delle decisioni, prevale la decisione del Presidente.

7. La partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, compresa quella di cui al comma 2, è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 8 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è organismo consultivo del Presidente e concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. In particolare :

a) coadiuva il Presidente nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle riunioni consiliari;

b) concorre alla definizione degli ordini del giorno;

3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente: alla riunione partecipano il Sindaco, il Vice Sindaco, il Segretario Generale o il suo sostituto e assistono i dipendenti comunali richiesti dal Presidente.

4. Le riunioni della Conferenza sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. La convocazione può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi

di particolare opportunità e urgenza il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio, e la può riunire in qualunque momento della seduta del Consiglio, previa sospensione della seduta in corso.

5. E' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da almeno tre Presidenti delle Commissioni consiliari.

6. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

7. Le decisioni della Conferenza dei capigruppo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

8. Ciascun capogruppo presente esprime tanti voti quanti sono i componenti del gruppo che rappresenta, escluso il Sindaco.

9. Il Presidente del Consiglio vota individualmente, mentre il Presidente del Gruppo consiliare di appartenenza del Presidente del Consiglio rappresenta e vota per un numero di Consiglieri diminuito di una unità.

10. I Presidenti dei Gruppi Consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

11. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

12. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è redatto un verbale, nella forma del processo sommario.

Art. 9

(Funzionamento e risorse del Consiglio)

1. Nel bilancio di previsione sono costituiti specifici capitoli per spese di funzionamento del Consiglio Comunale o per attività promozionali, che tengono conto del programma di iniziative da svolgere nel corso di ogni anno : la gestione del fondo è del tutto autonoma.

Capo III

I Gruppi consiliari e le Commissioni

Art. 10

(Costituzione)

1. Ciascuna lista presente alle elezioni amministrative che abbia avuto eletto almeno un Consigliere, ha diritto alla costituzione di un gruppo consiliare.

2. I singoli gruppi comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco il nome del Presidente del Gruppo e dell'eventuale vice, entro cinque giorni dalla prima riunione del Consiglio neo – eletto: con la stessa procedura sono segnalate al Presidente del Consiglio e al Sindaco le variazioni della persona del Presidente del Gruppo.

3. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del Gruppo il Consigliere più anziano di età del Gruppo stesso.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente, al Sindaco e al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo al quale intende appartenere.

5. i consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti, e non aderiscono ad altri gruppi, possono acquisire le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare costituendo un gruppo misto. Il gruppo misto può essere costituito anche da un solo consigliere².

6. Della costituzione del gruppo misto o del diverso gruppo deve essere data informazione scritta al Presidente, al Sindaco, al Segretario Generale.

7. In ogni caso è ammessa la costituzione di un nuovo gruppo anche costituito da un singolo Consigliere, quando tale nuovo gruppo corrisponde ad una formazione politica presente nel Consiglio della Regione Marche o nel Parlamento Italiano ed in quello Europeo.

²Comma modificato con delib. n. 29 del 2013.

8. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati o sospesi dalla carica devono far pervenire al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga, comunicazione scritta indicante il Gruppo al quale aderiscono.

9. Ogni Gruppo è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio Comunale l'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Presidente. Il Consiglio Comunale, informato dal Presidente, ne prende atto.

10. I Consiglieri possono esercitare il diritto di recesso dal Gruppo di cui fanno parte ed eventualmente confluire in un Gruppo diverso. In tal caso, i Consiglieri recedenti, sono tenuti a dare comunicazione scritta del trasferimento, con allegata accettazione del Presidente del Gruppo di nuova appartenenza.

11. I Consiglieri possono essere esclusi dal Gruppo di cui fanno parte. L'esclusione di uno o più componenti dal Gruppo va comunicata, per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti gli altri componenti del Gruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dall'esclusione l'eventuale adesione ad altro Gruppo.

Art. 11

(Presidenza dei Gruppi consiliari)

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne dà comunicazione scritta, entro il giorno precedente a quello della prima riunione del Consiglio neo eletto, al Presidente del Consiglio comunale.

2. La Presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il consigliere più anziano del gruppo stesso.

Art. 12

(Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive, di controllo e di proposta, stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione.

2. Ogni Commissione è composta da un numero di Consiglieri, mantenendo il rapporto - 60% alla maggioranza e 40% alla minoranza.

3. I Consiglieri non possono essere nominati in più di due Commissioni, fatto salvo il caso in cui il Gruppo di provenienza sia costituito da un solo Consigliere.

4. La nomina dei componenti è disposta dal Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla istituzione delle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate dai singoli capigruppo e richieste dal Presidente del Consiglio entro dodici giorni dal medesimo termine; in caso di mancata designazione il Presidente del Consiglio provvede nominando componenti i Consiglieri più anziani di età.

5. Eventuali variazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio su comunicazione da parte dei capigruppo.

6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, all'uopo appositamente delegato.

7. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, per tutta la tornata amministrativa, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa.

8. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione.

9. Essi vengono informati dal Gruppo Consiliare che li ha designati delle riunioni della Commissione.

Art. 13

(Presidenza e convocazione delle commissioni)

1. Entro 15 giorni dalla loro costituzione, le Commissioni permanenti sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio per procedere al loro insediamento.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti sono eletti dalle Commissioni stesse.

3. La nomina avviene con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

4. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

5. E' designato il consigliere che ottiene il maggior numero dei voti : in caso di parità viene designato il consigliere più anziano per età.

Art. 14

(Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai Responsabili interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

Art. 15

(Convocazione)

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, mediante sistemi telematici di posta elettronica o tramite fax o consegna diretta, ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta.

3. L'ordine del giorno è comunicato alla Presidenza del Consiglio, al Sindaco, ai Presidenti dei gruppi consiliari, ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari, nonché agli assessori competenti per materia e al Segretario Generale.

4. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno la metà dei suoi componenti.

5. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa.

6. L'argomento viene obbligatoriamente trattato qualora la proposta sia fatta da consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.16

(Validità delle sedute e delle votazioni)

1. La riunione della Commissione è valida quando siano presenti Consiglieri che rappresentano la metà più uno dei componenti la Commissione stessa.

2. In seconda convocazione, da tenersi entro mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, la riunione è valida con qualsiasi numero di presenti purché siano rappresentati almeno 9 consiglieri e due gruppi consiliari³.

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei presenti.

Art.17

(Partecipazione ai lavori della Commissione)

1. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.

2. Sulle proposte del Sindaco e della Giunta è facoltà del Presidente richiedere la partecipazione del Sindaco o degli assessori competenti.

³ *Comma modificato con delib. di C.C. n. 29/2013.*

3. Qualora il Presidente della Commissione ovvero i rappresentanti di almeno tre gruppi consiliari ritengano necessaria la presenza del Sindaco o degli assessori, questi - verificatane la disponibilità - sono tenuti ad assicurare la propria partecipazione alle sedute della Commissione.

4. Su richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati alle sedute delle Commissioni tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

5. La richiesta di partecipazione dei funzionari del Comune, degli Amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti deve essere previamente comunicata al Sindaco a cura del Presidente.

6. Il Segretario Generale o suo incaricato ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 18

(Disciplina delle sedute delle Commissioni)

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque.

3. E' data facoltà ai consiglieri di richiedere un ulteriore intervento conclusivo della durata non superiore a cinque minuti.

4. Nelle sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive il Presidente organizza le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.

5. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento di cui al comma precedente, la proposta del Presidente viene posta in votazione e si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei commissari presenti.

Art. 19

(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consultive permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso assegnati.

2. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle loro funzioni con tempestività, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente.

5. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento del mandato.

Art. 20

(Segreteria delle Commissioni)

1. A ciascuna Commissione è assegnato un segretario, individuato dal Segretario Generale fra il personale del Comune, sentito il Presidente del Consiglio.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo.

3. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione: redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse anche al Sindaco, ai capigruppo ed ai Responsabili competenti e vengono depositate, per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative alle quali si riferiscono.

5. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
6. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale.
7. I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni permanenti.

Art. 21

(Commissioni di indagine, di controllo e garanzia)

1. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore civico, il Consiglio può costituire, nel suo interno, Commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti del Comune e comportamenti tenuti dai componenti degli organi del Comune, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Con identica procedura possono essere costituite Commissioni di controllo e garanzia.
3. Le deliberazioni che costituiscono le Commissioni definiscono la composizione, il fine, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio, nonché le modalità per la validità delle sedute e delle votazioni.
4. Le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, anche con eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
5. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta.
6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, le Commissioni possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Difensore civico, del Segretario Generale, del Direttore generale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.
7. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione.
8. Fino a quel momento i componenti delle Commissioni ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
9. Le Commissioni possono altresì invitare per una audizione soggetti esterni al Comune.
10. La redazione dei verbali delle Commissioni viene effettuata da un dipendente incaricato dal Segretario Generale.
11. Le Commissioni terminano i loro lavori con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva.
12. Qualora non ci sia unanimità di giudizio, è ammessa anche la presentazione di relazione delle minoranze.
13. Nella relazione devono essere esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
14. Il Consiglio, preso atto della relazione o delle relazioni delle Commissioni, adotta provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli altri organi del Comune i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si devono adottare entro un termine prestabilito.
15. Con la presentazione della relazione al Consiglio, le Commissioni concludono la propria attività e sono sciolte.
16. Gli atti e verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 22

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio, con apposita delibera, può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.

2. La composizione, le competenze, i poteri, l'organizzazione e la durata delle Commissioni speciali vengono definite nelle delibere costitutive.

3. Ove non disposto altrimenti, le procedure di tali Commissioni sono analoghe a quelle previste per le Commissioni permanenti.

Parte II I CONSIGLIERI

Capo I Esercizio del mandato elettivo

Art. 23 (Prerogative)

1. Il Consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso e di consultazione degli atti secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto comunale.

Art. 24 (Indennità di presenza e rimborso spese)

1. Ai consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno
2. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, ai Consiglieri non spetta il gettone di presenza per il giorno successivo.
3. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
4. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio o per delega del Sindaco o del Presidente del Consiglio si recano, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

Art. 25 (Diritto di esercizio del mandato elettivo)

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. I consiglieri comunali che risiedono fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali e i rappresentanti del Consiglio comunale nominati o designati in Commissioni, Enti, Istituzioni, possono essere assicurati contro tutti i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 26 (Presidente del Consiglio Comunale – Indennità di funzione – Gettoni di presenza – Disciplina)

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta l'indennità di funzione stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, con le eventuali variazioni dalla stessa deliberate del Comune.
2. L'indennità è dimezzata qualora il Presidente sia lavoratore dipendente e non abbia richiesto di fruire dell'aspettativa non retribuita.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza oltre che per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale anche delle Commissioni Consiliari permanenti.
4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima di funzione prevista per il Sindaco dal decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 27
(Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dal Comune.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
3. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta.
4. La delegazione viene costituita dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.

Capo II
Doveri

Art. 28
(Obbligo del segreto)

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto in specie per quanto trattato nelle sedute segrete.

Art. 29
(Partecipazione alle adunanze e responsabilità personale)

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
4. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a un mese, senza obbligo di fornire motivazioni.
5. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
6. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
7. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
8. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
9. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione.

Art. 30
(Dimissioni e surrogazione)

1. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri Comunali sono presentate con le modalità e i termini di cui all'art. 38, comma 8 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, nei modi di cui all'art. 45, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata l'eventuale decadenza.

Capo III
Diritti

Art. 31
(Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio.

2. Tale diritto si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarla al Sindaco per la dovuta conoscenza ed ai Dirigenti competenti per l'istruttoria.

4. Quando la proposta risulta estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio; qualora il Consigliere persista nella sua richiesta, la proposta è trasmessa alla Commissione permanente competente per materia per il necessario parere.

5. Completata l'istruttoria, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

6. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione di tali proposte.

Art. 32

(Presentazione degli emendamenti)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari.

3. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

4. Il Sindaco può presentare emendamenti e sub-emendamenti con le modalità di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

6. Gli emendamenti sono presentati di norma per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro l'ultimo giorno precedente quello dell'adunanza.

7. In ogni caso ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

8. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

9. Per quanto concerne gli emendamenti agli strumenti finanziari si applicano le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

10. Le proposte di emendamenti pervenute prima e durante l'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Sindaco per la dovuta conoscenza e al Responsabile competente che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

11. Su richiesta effettuata dal Presidente del Consiglio, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, quando non è possibile acquisire i pareri richiesti con carattere di immediatezza.

12. Qualora tali pareri non sono comunque acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

13. Nel caso in cui il diritto di iniziativa si esplica su argomenti dove si richiede che il Consiglio effettui soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, i Consiglieri richiedenti sono tenuti ad allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

14. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o sub-emendamenti precedentemente approvati.

Art. 33

(Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno formulandoli per iscritto, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 32.

2. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno su argomenti uguali, analoghi o connessi con decisione del Presidente del Consiglio sono svolte contemporaneamente.

Art. 34
(Primo firmatario e sua sostituzione)

1. Ogni Consigliere può firmare proposte di deliberazione, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentate da altri, ma come proponente e interrogante è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario.

2. Tuttavia, ove questi non si trova presente per la discussione o vi rinuncia, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 35
(Interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo ovvero i motivi della condotta della amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato oggetto.

2. Un Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale.

3. In mancanza di tale indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

5. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra.

6. Quando entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio la risposta è data per iscritto.

7. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, nella prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

8. Ove l'interrogante richiede risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

9. Quando l'interrogazione riveste il carattere dell'urgenza può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari: il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

10. Il Presidente può far dare al Sindaco risposta immediata se lo stesso dispone degli elementi necessari: in caso contrario il Sindaco si riserva la facoltà di fornire la risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.

Art. 36
(Trasformazione dell'interrogazione in mozione)

1. Ove l'interrogante non è soddisfatto e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare una mozione che è iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

2. Se l'interrogante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art. 37
(Mozione)

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta a sollecitare od impegnare, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo e secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale in ordine ad uno specifico argomento rientrante nelle competenze consiliari.

2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione.

3. La mozione, presentata per iscritto da uno o più Consiglieri, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

4. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta nella quale essa verrà discussa.

5. In caso di dissenso su tale decisione da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi hanno la facoltà di richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

6. La mozione non può essere soggetta ad emendamenti senza il consenso del presentatore.

Art. 38

(Ordini del giorno)

1. Il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico, anche esulanti la competenza amministrativa del Consiglio.

2. Gli ordini del giorno sono presentati al Presidente del Consiglio Comunale che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

3. L'ordine del giorno può essere presentato al Presidente del Consiglio Comunale non oltre l'inizio della seduta consiliare; egli, in conformità a quanto deciso in merito dall'ufficio di Presidenza ovvero, nel caso di questioni di particolare urgenza, qualora si esprima favorevolmente la maggioranza dei Consiglieri, ne ammette l'esame nel corso della seduta stessa.

4. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale quando la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, dandone motivata comunicazione scritta, al primo firmatario.

Art. 39

(Ulteriori diritti dei Consiglieri)

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:

- a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
- b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
- c) presentare emendamenti ovvero ordini del giorno sulla proposta in esame.

2. E' consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I

Convocazione

Art. 40

(Convocazione del Consiglio)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere anziano, e cioè da colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente a quelli di preferenza, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri : a parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età.

4. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Il Consiglio è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità o la opportunità.

7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri senza computare il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

8. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio.

9. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta del Sindaco per la trattazione di specifici argomenti; in tal caso, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta.

10. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 41

(Procedura della convocazione)

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. E' convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia ritenuta tale dal Presidente o sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri, mentre è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.

4. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.

5. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

6. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza, e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.

7. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio del Sindaco e dei consiglieri, nel seguente ordine : mediante posta elettronica o sms presso il recapito indicato per iscritto da ciascun Consigliere o mediante comunicazione via fax al recapito indicato per iscritto da ciascun Consigliere o ove ne ricorra la necessità o l'opportunità, la convocazione è effettuata mediante la consegna dell'avviso al domicilio tramite il messo comunale.

8. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

9. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.

10. Si conferma che tutte le notifiche e le trasmissioni di atti, di inviti, convocazioni, ecc., ivi compreso l'avviso di convocazione del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari e la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale, aventi come mittente questo Comune avverranno prioritariamente per posta elettronica e il Comune le renderà disponibili sulla rete telematica, rispettando le scadenze previste dalla legge e dai regolamenti.

11. E' fatto salvo il deposito al domicilio eletto presso la Residenza comunale della documentazione amministrativa cartacea ogni qualvolta non sia possibile, per ragioni pratiche, inviare con mezzo elettronico e ferma restando la necessità di dare preventiva informazione dell'avvenuto deposito.

Art. 42

(Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.

2. Contro la decisione del Presidente del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della decisione stessa.

3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art.43
(Avviso di convocazione)

1. La ricezione dell'avviso di convocazione, effettuata secondo le modalità nell'ordine indicato all'art. 41 del presente Regolamento, è comprovata da apposita attestazione del fornitore di accessi Internet (provider), ovvero dalla ricevuta rilasciata dall'apparecchio di trasmissione via fax, ovvero dalla dichiarazione del messo comunale contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, la firma del ricevente e del messo comunale.

2. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere la forma di un elenco – ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale viene apposta la firma del messo.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a fare spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità: la spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio e con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere recapitato ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione e per quelle d'urgenza almeno 24 ore prima della riunione, utilizzando ogni mezzo di trasmissione (notifica, posta, fax, e-mail che documenti la ricezione).

6. Nei termini di cui al comma precedente sono inclusi i giorni festivi e per il loro computo si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 del Codice di Procedura Civile, per cui solo il "dies a quo" non è computato nei termini.

7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno degli argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

8. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del Consigliere durante la seduta consiliare, salvo che il Consigliere, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.

Art. 44
(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno, che viene pubblicato all'albo pretorio nei cinque o tre giorni precedenti a quello della riunione, pubblicizzato con manifesti, inserito nel sito Internet del Comune, inviato al Prefetto, al Segretario Generale, ai Responsabili dei servizi, al Presidente del Collegio dei Revisori, al Difensore Civico, agli Assessori Comunali, alle Forze dell'ordine.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi, secondo l'ordine della loro presentazione, le proposte di iniziativa della Presidenza, del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli consiglieri.

3. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

4. Ai sensi del vigente Statuto del Comune, il referto dell'organo di revisione economico – finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione, è iscritto dal Presidente all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua acquisizione al protocollo

generale, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga in termini d'urgenza.

Art.45 (Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale almeno 48 ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 e tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.

3. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate al Capo Gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini per il deposito dello schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione.

Art.46 (Adunanze di prima convocazione)

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. Decorsa mezz'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente accerta il numero dei presenti mediante appello nominale

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Generale o suo delegato, e i risultati sono annotati a verbale : al termine della chiamata nominativa in ordine alfabetico, il Segretario Generale procederà per una sola volta, ad una nuova chiamata dei Consiglieri risultati assenti al termine della prima, dopo di che comunica il numero dei presenti al Presidente: sono presenti i Consiglieri che rispondono all'appello stando nella parte dell'aula consiliare a loro riservata.

4. Il Presidente dichiara la seduta valida ove accerti la presenza del numero legale come richiesto dal presente Regolamento o deserta qualora il numero legale non venga raggiunto.

5. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 9 (nove) Consiglieri compreso il Sindaco⁴.

6. Nei casi in cui sia previsto lo svolgimento di comunicazioni, la discussione di interrogazioni e di interpellanze è sufficiente per la validità delle sedute la presenza di almeno 7 Consiglieri, senza computare a tale fine il Sindaco.

7. Dopo le comunicazioni e lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, e prima di procedere alla trattazione degli argomenti oggetto di deliberazione, nel caso in cui la seduta consiliare abbia avuto inizio con le presenze inferiori a quelle richieste dal comma 5 del presente articolo, il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per accertare la validità della seduta.

8. Nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessari per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e, dichiara deserta la seduta, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

9. Quando la seduta non prevede comunicazioni, interpellanze ed interrogazioni, o si tratti di seduta di prosecuzione, si procede ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione.

11. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto nel comma 1, avverte il Presidente che può fare richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.

⁴ Comma modificato con delib. di C.C. n. 29/2013.

12. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza a sua discrezione e fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.

13. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti che, a quel punto, restano da trattare.

14. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso un processo verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

15. In caso di seduta in prima convocazione dichiarata deserta è facoltà del Presidente convocare il Consiglio in seduta di seconda convocazione, per gli argomenti rimasti da trattare, con avviso da notificare al consigliere almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

Art. 47

(Adunanze di seconda convocazione)

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero prescritto dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti della prima rimasti da trattare.

3. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati nel presente regolamento.

4. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è consegnato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.

5. Per la validità della seduta in seconda convocazione, salvo quanto previsto al comma 8, è necessaria la presenza di almeno 5 Consiglieri, compreso il Sindaco⁵.

6. Accertato il numero legale, la seduta viene comunque aperta entro mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.

7. Nel caso in cui siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri, salvo che tutti i consiglieri siano presenti e siano d'accordo nella votazione della proposta.

8. In seconda convocazione non è possibile discutere e deliberare, se non con la partecipazione della metà dei consiglieri assegnati, sugli argomenti previsti dall'art. 10, comma 7, lettera e) dello Statuto.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.

10. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essa la seduta ha il carattere e richiede la presenze previste per la prima convocazione.

11. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con l'avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

Art.48

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.

2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.

⁵ Comma modificato con delib. di C.C. n. 29/2013.

3. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in seduta segreta quando si debbono trattare argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone.

4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

5. Il Consiglio, su proposta, motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

6. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il Segretario Generale, il Vice Segretario e il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, gli Assessori, tenuti al segreto d'ufficio, escano dall'aula.

7. Durante le sedute segrete non si procede alla registrazione e verbalizzazione degli interventi.

8. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune.

9. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato.

10. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 49 (Sedute "aperte")

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio e il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati membri del Governo, del Parlamento Italiano ed Europeo, della Regione, della Provincia e di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti atti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 50 (Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

4. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

5. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

6. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.

7. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

8. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

9. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari, designa tre consiglieri - questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 51

(Ordine della discussione)

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

2. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio, salvo che il Presidente del Consiglio dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

4. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.

6. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

7. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

9. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art.52

(Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.

2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente.

3. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta.

4. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo avere dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto : se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi Gruppo, la dichiara definitivamente interrotta.

Art. 53

(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto in aula dovuto ai Consiglieri e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione.
2. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
3. La seduta sospesa riprende quando il Presidente del Consiglio ritorna al suo seggio.
4. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente del Consiglio può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla.
5. In quest'ultimo caso il Consiglio è convocato a domicilio nelle forme previste per i casi di urgenza.

Capo II Ordine dei lavori

Art. 54 (Ammissione di funzionari e consulenti in aula)

1. Il Presidente del Consiglio, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Comune, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art.55 (Designazione e funzioni degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri, di cui uno della minoranza, alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 56 (Comunicazioni in apertura)

1. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco hanno facoltà di prendere la parola, per comunicazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere, senza possibilità di intervento da parte dei Consiglieri.
2. Il Presidente può eccezionalmente consentire brevi comunicazioni da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari dirette a sottolineare e a portare a conoscenza del Consiglio fatti o avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina : in tal caso i Presidenti dei Gruppi consiliari possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a due minuti.

Art. 57 (Svolgimento delle interrogazioni)

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato.
3. Conclusa l'illustrazione, il Presidente del Consiglio demanda al Sindaco o all'Assessore delegato per materia di rispondere.
4. L'illustrazione e la risposta sono contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.

5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.

6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

8. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, l'interrogazione è inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile.

10. Trascorsa un'ora dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

Art.58

(Ritiro delle interrogazioni)

1. Se nessuno dei firmatari si trova presente quando è posta in discussione l'interrogazione, questa si ha per ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 59

(Svolgimento della mozioni e degli ordini del giorno)

1. Alle mozioni e agli ordini del giorno si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente regolamento.

2. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione o di un ordine del giorno e presentare sulla mozione un ordine del giorno.

3. Qualora le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si svolgono su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro, si svolge un'unica discussione che si tiene sul punto relativo alla mozione, nel corso della quale ai diversi proponenti è concesso illustrare la loro posizione subito dopo che il proponente la mozione abbia illustrato la sua proposta.

4. Se nessuno dei firmatari, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione o l'ordine del giorno, questo si ha per ritirato, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 60

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Il Consiglio, conclusa la trattazione delle comunicazioni e delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.

3. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

4. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

5. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

6. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 61

(Discussione - norme generali)

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte dai proponenti con una specifica relazione, per un tempo non superiore a quindici minuti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente concede, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
3. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Presidente di Gruppo consiliare o consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque minuti per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica da parte del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti.
9. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola : i loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
10. Per le discussioni relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, al piano regolatore e sue varianti generali, allo statuto e sue modifiche, tutti i tempi assegnati al relatore, al Sindaco e ai Consiglieri per parlare, sono raddoppiati.
11. In caso di presenza di argomenti strettamente attinenti tra di loro, su richiesta del Sindaco o del Relatore, la discussione può essere unificata dal Presidente se non ci sono opposizioni da parte dei Consiglieri : in caso contrario la proposta viene posta in votazione e deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti : in caso di accoglimento della proposta i tempi per la discussione restano quelli previsti nel presente articolo.

Art.62

(Presentazione di emendamenti e di ordini del giorno nel corso della discussione)

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.
2. Il loro esame avviene nel corso della discussione generale.
3. Relativamente alle mozioni e agli ordini del giorno, gli emendamenti possono essere posti in discussione solo con il consenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.
4. Le modalità per la presentazione di emendamenti al bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
5. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente del Consiglio, prima della chiusura della discussione, un ordine del giorno relativo alla proposta in esame; in ogni caso non possono essere presentati sulla stessa proposta più di due ordini del giorno, e il loro esame avviene nel corso della discussione generale.

Art.63

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed avvenute le repliche e la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, dichiara chiusa la discussione.
2. Dopo la chiusura della discussione generale, non possono più essere presentati emendamenti.
3. I Consiglieri possono soltanto provvedere al ritiro di quelli già proposti o ad accorpate, previo accordo con altri proponenti, più emendamenti di contenuto simile.

4. Il relatore e il Sindaco o l'Assessore da lui delegato chiudono la discussione rispondendo in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, per non più di cinque minuti ognuno.

5. Essi intervengono solo per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

6. Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere le dichiarazioni di voto come disciplinate al successivo articolo 75.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza senza discussione, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

8. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, oltre al capogruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Art. 64

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.

2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri ed è sottoposta immediatamente alla determinazione del Consiglio.

5. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 65

(Mozione d'ordine)

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2. Tale richiesta, che deve illustrare la violazione delle norme suddette, ha precedenza su ogni altra.

3. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

4. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 66

(Fatto personale)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere o l'Assessore che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno.

3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

4. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente colui che lo ha provocato.

5. Il Consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua onorabilità, può chiedere all'ufficio di Presidenza del Consiglio il giudizio sulla fondatezza dell'accusa.

6. Tutti gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 67

(Termine dell'adunanza)

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e non può superare le ore 02,00 del giorno successivo a quello di inizio della riunione.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Ogni seduta prosegue fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno.

4. In questo caso, il Presidente del Consiglio non è tenuto a diramare un nuovo avviso di convocazione, salvo che per i Consiglieri assenti.

5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.

6. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente del Consiglio dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguono nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio è riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

7. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto.

8. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo III

Partecipazione degli Assessori

Art. 68

(Convocazione e partecipazione degli Assessori)

1. L'avviso di convocazione dei Consiglieri è spedito anche agli Assessori.
2. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto d'intervento, per non più di cinque minuti, anche su questioni di cui non sono relatori, ma senza diritto di voto.

Capo IV

Partecipazione del Segretario Generale - Il verbale

Art. 69

(La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza)

1. Il Segretario Generale, o il suo Vice, partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni ai sensi di legge.
2. Il Segretario Generale prende la parola solo se richiesto dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio può incaricare uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di trattare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con motivazione generica.
4. In tal caso il Segretario Generale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.
5. La sostituzione del Segretario Generale è di diritto quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 70

(Compilazione dei verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Generale; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Generale è coadiuvato dal personale della Segreteria generale.
3. Di ogni seduta consiliare è effettuata anche una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente e ne costituisce il resoconto.
4. La trascrizione è allegata all'originale del verbale della seduta e viene conservata insieme alla registrazione.
5. I Consiglieri Comunali possono richiedere copia integrale o parziale della trascrizione.

Art. 71

(Contenuto dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.
4. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari ed astenuti su ogni proposta e il cognome dei consiglieri che hanno espresso tali voti.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente i concetti espressi da ciascun oratore.
6. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché il relativo testo sottoscritto dal Consigliere sia fatto pervenire al Segretario Generale prima della stesura del verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 72

(Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario generale prima del decorso del termine di quindici giorni o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art.73

(Sottoscrizione dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.

Art. 74

(Approvazione dei verbali)

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria generale, a disposizione dei consiglieri che vogliano prenderne visione.
2. La data di inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dalla Segreteria generale ai Capi Gruppo consiliari.

3. I verbali si intendono definitivi se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun consigliere solleva, per iscritto, obiezioni o richieste di rettifiche.
4. Nel caso di produzione di osservazioni scritte, da presentare entro il suddetto termine, esse soltanto saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio nella seduta successiva per le eventuali rettifiche ed integrazioni del verbale.
5. All'inizio della riunione il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale il consigliere ha richiesto modifiche o integrazioni, nonché la proposta di quanto si richiede che venga cancellato o inserito nel verbale.
6. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
7. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta.
8. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.
9. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.
10. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione palese la proposta di rettifica che viene approvata a maggioranza dei presenti.
11. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.
12. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
13. I registri dei processi verbali delle sedute consiliari sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale : il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario Generale.

CAPO V Le votazioni

Art. 75 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere una durata complessiva superiore a cinque minuti.
3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 77 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
4. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola : i loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
5. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
7. Sono consentiti soltanto brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
8. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese e si effettua per alzata di mano.
9. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano prima della votazione della proposta in discussione, nell'ordine di cui appresso, tenendo presente che l'emendamento di altro emendamento è votato per primo:

1. emendamenti soppressivi;
2. emendamenti modificativi;
3. emendamenti aggiuntivi;

c) per gli atti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale è stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) gli atti per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

e) gli atti che sono stati votati per parti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo;

f) gli ordini del giorno sulla proposta in discussione sono posti in votazione dopo la votazione finale sull'argomento;

g) ove sono presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.

10. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

11. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

12. Per i regolamenti, per i bilanci e sue variazioni, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci e sue variazioni, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art.76

(Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Nel caso in cui siano stati presentati, con le modalità di cui ai precedenti articoli 32 e 33, ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione.

2. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

5. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 77

(Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 75 del presente regolamento : successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 75 del presente regolamento.

Art. 78
(Votazioni in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta : spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone in votazione il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Coloro che intendono che la loro posizione di astensione o voto contrario risulti a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo dell'espressione di voto o l'astensione.
4. I consiglieri che dichiarano che non intendono partecipare al voto debbono uscire dalla sala della riunione prima dell'inizio delle operazioni di votazione.
5. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.
6. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In questo caso al controllo del risultato assistono anche gli scrutatori.
7. L'espressione del voto dei consiglieri comunali si può effettuare anche mediante dispositivo elettronico : in tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
8. Nelle votazioni con dispositivo elettronico è consentito un tempo di votazione non inferiore a dieci secondi e non superiore a trenta secondi.
9. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
10. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente.

Art. 79
(Controprova della votazione con dispositivo elettronico)

1. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 80
(Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto di Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale o un suo delegato effettua l'appello incominciando dal Consigliere estratto a sorte dal Presidente per continuare in ordine alfabetico fino all'esaurimento della chiamata, alla quale i Consiglieri rispondono dichiarando ad alta voce il proprio voto.

4. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale.

5. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

6. In casi eccezionali e di particolare significato, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, pone ai voti il provvedimento proposto mediante acclamazione.

Art. 81

(Votazione segreta per schede)

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sono prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

2. La votazione a scrutinio segreto è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.

3. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.

4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

5. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come iscritti iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

6. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

7. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 82

(Nomina di rappresentanti della minoranza)

1. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e/o della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

2. Risultano eletti i Consiglieri appartenenti alla maggioranza o minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

3. In ogni caso il Presidente del Consiglio può stabilire particolari modalità di votazione per assicurare una più precisa rispondenza degli eletti alle rispettive maggioranze o minoranze.

4. Ove la maggioranza o la minoranza abbia votato separatamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

5. Quando non diversamente stabilito, il Consiglio si esprime con il metodo del voto limitato e cioè ciascun Consigliere indica un numero di nominativi inferiori a quello da nominare e precisamente un numero corrispondente alla differenza tra il numero totale dei membri da designare o nominare e il numero dei membri espressione della minoranza. Ove nella votazione non sia stato nominato alcun rappresentante di minoranza, o siano stati nominati un numero inferiore a quello complessivamente assegnato a detta minoranza, si procede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, con i nominativi della maggioranza, non eletti, che hanno riportato più voti.

Art. 83

Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
5. In caso di parità di voti, si procede ad immediata e successiva votazione senza discussione.
6. Qualora si verifichi una nuova parità di voti la proposta può essere riproposta in una successiva seduta.
7. Una deliberazione non approvata o respinta alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
8. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
9. Nella votazione per le nomine sono eletti i candidati che al primo scrutinio ricevono il maggior numero di voti.
10. In caso di parità di voti si procede a immediato ballottaggio :in caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.
11. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, riscontrata con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale ove necessario, il Presidente del Consiglio proclama il risultato con la formula Il Consiglio approva Il Consiglio non approva.....
12. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, riportando per i contrari e gli astenuti i relativi nominativi.
13. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
14. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
15. Se in virtù dell'esito della votazione emerge la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e scioglie la seduta.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
 2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni di disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti.
-